



COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

Regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di aree e spazi pubblici

INDICE

ART. 1	AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	P. 2
ART. 2	DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE	P. 2
ART. 3	DOMANDA DI OCCUPAZIONE	P. 3
ART. 4	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL' ATTO DI CONCESSIONE	P. 4
ART. 5	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	P. 4
ART. 6	DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	P. 5
ART. 7	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	P. 5
ART. 8	RINNOVI DELLA CONCESSIONE	P. 5
ART. 9	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	P. 6
ART. 10	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	P. 6
ART. 11	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	P. 6
ART. 12	DURATA DELLE OCCUPAZIONI	P. 7
ART. 13	MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	P. 7
ART. 14	SOGGETTO PASSIVO	P. 8
ART. 15	TARIFFA E COEFFICIENTI TARIFFARI	P. 8
ART. 16	ESENZIONI	P. 9
ART. 17	VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	P. 10
ART. 18	VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	P. 10
ART. 19	RISCOSSIONE COATTIVA	P. 10
ART. 20	SANZIONI	P. 11
ART. 21	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	P. 11
ALL. 1	ELENCO DELLE STRADE CHE RICADONO NELLA ZONA 1	P. 12
ALL. 2	INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI	P. 16
ALL. 3	TARIFFE RELATIVE A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI	P. 17

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 87 DEL 04 NOVEMBRE 1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 01 FEBBRAIO 1999¹
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 27 GENNAIO 2000²

¹ Le modifiche sono indicate **in grassetto**

² Le modifiche sono indicate **in grassetto corsivo**

Art. 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art.63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. **ABROGATO.**

Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
2.
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione (occupazioni temporanee) o concessione (occupazioni permanenti) comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al Carico e allo scarico delle merci.
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
5. In tutti i Casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite, alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione o concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) Nel caso di soggetto diverso di quelli di cui al punto sub-a: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
 - c) l'ubicazione o la determinazione della porzione di spazio o suolo pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) Per le occupazioni permanenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) Per le occupazioni temporanee almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, , l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art.4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - priorità di presentazione.

Art. 5 Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

- c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) **ABROGATA.**

Art.7 Modifica, sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8 Rinnovo della concessione

1. I Provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9 Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
3. Qualora le occupazioni di cui al comma 1 si limitino alla sola fascia antimeridiana, o alla sola fascia meridiana, o alla sola fascia serale della giornata, il pagamento del canone è dovuto nella misura del 50%.

Art.10 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato nel suo importo globale alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è **pari o superiore**.
4. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
5. Le singole tipologie di occupazione, la tariffa ed i suoi coefficienti di applicazione sono determinati con il presente regolamento e ne costituiscono parte integrante. **La medesima tariffa è modificabile di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo, senza che ciò costituisca variazione del presente regolamento.**

Art. 11 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. ABROGATO.

3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla prima.

Art. 12 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera di cui all'art.15, comma 2.

Art. 13 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato **o ad un metro lineare** si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
6. *Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e sino a 1000mq., del 10% per la parte eccedente ai 1000 mq.*

Art. 14 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 Tariffa e coefficienti tariffari³

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo a carattere permanente è prevista una tariffa-canone ordinaria di L.34.000 per la 1° categoria, ridotta a L.17.000 per la seconda.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria di L.2.000 per la 1° categoria, ridotta a L.1.000 per la seconda.
3. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 , si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) Occupazione ordinaria suolo pubblico	1.00
b) Ponteggi, attrezzature, ecc. per lavori edili e simili	0.50
c) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo	0.353
d) Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	2.00
e) Cisterne e serbatoi interrati in genere	2.00
f) Impianti di erogazione di pubblici servizi	CFR. ART. 13, C. 4

4. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 2 , si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) Occupazione ordinaria del suolo pubblico	1.00
b) Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi e simili	0.50 (durata < 15giorni) 0.25 (durata >=15 gg. e <=30gg.) 0.15 (durata > 30gg.)
c) Ponteggi, attrezzature, ecc. per lavori edili	0.50 (durata < 15giorni) 0.25(durata >=15 gg. e <=30gg.) 0.15(durata >30gg.)

³ La tariffa ed il canone di cui al presente articolo sono modificabili annualmente senza che ciò costituisca variazione del presente regolamento, ai sensi art.10, comma 5

- | | |
|--|------|
| d) Soprassuolo e sottosuolo | 0.40 |
| e) Spettacoli circensi, manifestazioni politiche e culturali, ecc. | 0.10 |

Art. 16 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, T.U I.R. (D.P R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e ad ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq.10;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) ABROGATA**
- i) bow windows.
- j) passi carrabili (per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra ed altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.);
- k) Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche o simili;
- l) occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art.12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroga dei termini di cui all'art.10, comma 5. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo :
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. E' ammesso il versamento, anche con sistema informatizzato (bancomat o similare), su conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/03 – 30/06 – 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

Art. 18 Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art.17, comma 3 e 4.
2. Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art.17

Art. 19 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante procedura di cui alla Legge 2810111988, n. 43.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato al precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

3. ABROGATO

Art. 20 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e **fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.**
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel vigente Regolamento di Contabilità.
3. Le occupazioni di molo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art19 del presente Regolamento.

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Per l'accertamento e la riscossione della T.O.S.AP., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continua ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 1999, il D.Lgs. 507 del 1993.

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI O DELLE PORZIONI DI ESSE CHE RICADONO NELLA ZONA 1 (TARIFFA PIENA).

TUTTE LE STRADE O PORZIONI NON MENZIONATE RICADONO NELLA ZONA 2 (TARIFFA RIDOTTA)

STRADA	PORZIONE INTERESSATA (NUMERI CIVICI DISPARI)	PORZIONE INTERESSATA (NUMERI CIVICI PARI)
Via ADIGE	TUTTA	TUTTA
Via AGARINS	TUTTA	TUTTA
Via ARGINE	DA 1 A 7	DA 2 A 14
Via ARNO	TUTTA	TUTTA
Via BASSA BIANCHE	DA 1 A 23	DA 2 A 10
Via BATTIFERRO	TUTTA	TUTTA
Via BATTISTI C.	TUTTA	TUTTA
Via BERNINI L.	TUTTA	TUTTA
Via BIANCHE	DA 1 A 19	DA 2 A 38
Via BIXIO N.	TUTTA	TUTTA
Via BLATTE	1, 5	2
Vicolo BOREAN	TUTTA	TUTTA
Via BORTOLUSSI A. Medaglia d'oro	DA 1 A 27	DA 2 A 26
Via BRAIDA DAL TET	DA 1 A 13	
Via BRENTILLA	DA 1 A 21	DA 2 A 28
Via BROILI	TUTTA	TUTTA
Via CADORE	TUTTA	TUTTA
Via CAMPOSANTO	TUTTA	TUTTA
Via CANONICA	TUTTA ECCETTO I CIVICI 26/28/30	
Via CAO MERCATO	TUTTA	TUTTA
Via CARDUCCI G.		2, 4, 8
P.zza CARLO ALBERTO	3, 5, 7	2, 6
Via CARNIA	TUTTA	TUTTA
Via CARSO	DA 1 A 9	DA 2 A 12
Via CASELLO	DA 1 A 77	DA 2 A 74
Via CASTIONS	TUTTA	TUTTA
P.zza CAVOUR C.C.B.	TUTTA	TUTTA
Via CHIESA	TUTTA	TUTTA

Via CIVIDALE	TUTTA	TUTTA
Via COSTANTINI C.C.	TUTTA	TUTTA
Via D'ARTEGNA	TUTTA	TUTTA
Via DEL PONTE	TUTTA	TUTTA
Via DOLOMITI	TUTTA	TUTTA
Via DON BOSCO	TUTTA	DA 2 A 10
Via DUE PONTI	DA 1 A 19	DA 2 A 30
Via FERMI E.	TUTTA	TUTTA
Via FERROVIA	TUTTA	TUTTA
Via FIORI	SOLO I NUMERI CIVICI	
Via FONTANA	SOLO I CIVICI SINO AL 35	
Via FONTANINE	TUTTA	2, 4, 8
Via FONTANIVE	DA 1 A 43	DA 2 A 32
Via FOSCOLO U.	DA 1 A 11	TUTTA
Via GIARDINI	SOLO I NUMERI CIVICI	
Via GIOTTO	TUTTA	TUTTA
Via GOLDONI	DA 1 A 3	2
Via GORIZIA	TUTTA	TUTTA
Via ISONZO	TUTTA	TUTTA
Via JULIA	TUTTA	TUTTA
Via LAVATOI	DA 1 A 17	DA 2 A 14
Via LOMBARDIA	TUTTA	TUTTA
Via MANZONI A.	TUTTA	TUTTA
Via MARCONI G.	TUTTA	TUTTA
Via MARZINATTA	DA 1 A 23	DA 2 A 20
Via MASCAGNI P.	TUTTA	2
Via MAZZINI G.	TUTTA	TUTTA
Via MEDUNA	SOLO I NUMERI CIVICI	
Via MENARAS	DA 1 A 5	DA 2 A 6
Via MICHELANGELO B.	TUTTA	TUTTA
Vicolo MIUT	TUTTO	TUTTO
Via MONTI G.	DA 1 A 9	DA 2 A 24
Via MURLIS	TUTTA	TUTTA
Via MUSSILLIS	DA 1 A 11	DA 2 A 8
Via OGNISSANTI	DA 1 A 11	DA 2 A 4
Via OVOLEDO	TUTTA	TUTTA

Via PALUDO	DA 1 A 37	DA 2 A 14
Via PANCIERA C.C.	DA 1 A 45	DA 2 A 60
Via PANCIERA F.	TUTTA	TUTTA
Via PASCOLI G.	TUTTA	TUTTA
Via PERESSIN	DA 1 A 37	DA 2 A 38
Via PESCINCANNA	DA 1 A 49	DA 2 A 50
Via PETRARCA F.	TUTTA	TUTTA
VIC.LO PETRIS	TUTTO	TUTTO
Via PIEMONTE	TUTTA	TUTTA
Via POINCICCO	DA 1 A 27	DA 2 A 50
Via POLICRETA	TUTTA	TUTTA
Via PULIVONS	DA 1 A 9	TUTTA
Via PUSTOTE	DA 1 A 29	DA 2 A 22
Via REVIS	TUTTA	TUTTA
Via RISI	DA 1 A 65	DA 2 A 64
Via RISORGIMENTO	TUTTA	TUTTA
Via ROMA	TUTTA	TUTTA
Via ROMANA	DA 1 A 9	DA 2 A 10
Via ROMANO' A.	TUTTA	TUTTA
P.zza RORAI P.	TUTTA	TUTTA
Via RORAI S.	TUTTA	TUTTA
Via RORARIO	TUTTA	TUTTA
Via RUNCIS	TUTTA	DA 2 A 12
Via SACCONASSI	DA 1 A 7	TUTTA
Via SACCONS	TUTTA	TUTTA
Via SACILETTI	TUTTA	TUTTA
Via SACON	TUTTA	TUTTA
Via SANTA CECILIA	TUTTA	TUTTA
Via SANT'ANDREA	TUTTA	TUTTA
Via SANT'ULDERICO	TUTTA	TUTTA
Via SAN VALENTINO	TUTTA	TUTTA
Via SANZIO R.	TUTTA	TUTTA
Via SARTOR	TUTTA	TUTTA
Via SASILAS	TUTTA	TUTTA
Via SAURO N.	DA 1 A 3	TUTTA
Via SILE	DA 1 A 11	DA 2 A 26
Via SILVESTRI T.	TUTTA	TUTTA
Via STRADELLA	DA 1 A 19	DA 2 A 20
Via STRETTA	TUTTA	TUTTA
Via STUFFERI E.M.A.	TUTTA	TUTTA
Via TAGL IAMENTO	TUTTA	TUTTA
Via TARVISIO	TUTTA	TUTTA
Via TOMMASEO	TUTTA	TUTTA

P.za TONNEINS	TUTTA	TUTTA
Via TORRICELLI E.	TUTTA	TUTTA
Via TRAVAI	TUTTA	TUTTA
Via VALERUTTI I	TUTTA	TUTTA
Via VALS	TUTTA	TUTTA
Via VARPON	TUTTA	TUTTA
Via VECCHIA	TUTTA	TUTTA
Via VENEZIA	TUTTA	TUTTA
Via VENUZZE	TUTTA	TUTTA
Via VIATTA	DA 1 A 43	DA 2 A 28
Via VIATTIS	TUTTA	TUTTA
P.za VITTORIO EMANUELE	TUTTA	TUTTA
Via VIUZZE	TUTTA	TUTTA
Via VOLTURNO	TUTTA	TUTTA
Via ZARA	TUTTA	TUTTA
Via ZOPPOLA	TUTTA	TUTTA
Via ZOPPOLANI	TUTTA	TUTTA

ALLEGATO N.2 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

COSAP: INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio ed allo svolgimento di una attività economica e simili.

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili.

Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili.

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, transenne parapetonali e simili

2. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili o simili.

3. Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo

Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili, ecc..;

4. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;

5. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

6. Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili

7. Impianti di erogazione di pubblici servizi

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazione ordinaria del suolo pubblico

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;

2. Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi

Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, in mercatali ed in altri luoghi pubblici;

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (precari)

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti;

Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;

3. Occupazione ordinaria del soprassuolo

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo; Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente sulle pubbliche vie e piazze

4. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;

5. Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive

ALLEGATO N. 3 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

COSAP: TARIFFE RELATIVE A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI (TARIFFA L.34.000 PER ZONA 1, L.17.000 PER ZONA 2)

	OGGETTO	U.M.	COEFF.	TARIFFA FINALE ZONA 1	TARIFFA FINALE ZONA 2
1	Occupazione ordinaria suolo comunale (Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica; chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti oppure alla rinfusa, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio ed allo svolgimento di una attività economica e simili; mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili. Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, transenne parapetonali e simili	MQ	1.00	34.000	17.000
2	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili o simili.	MQ	0.50	17.000	8.500
3	Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo (Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili, ecc...);	MQ ML	0.353	12.000	6.000
4	Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	MQ.	0.10	3.000	1.500
5	Impianti a fune e simili per trasporto merci o persone (per km. o frazione, con arrotondamento al km superiore)	KM	2.00	68.000	34.000
6	Cisterne e serbatoi interrati in genere (per km. o frazione, con arrotondamento al km superiore)	KM	2.00	68.000	34.000
7	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI: Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi			TARIFFA MINIMA UNICA L.1.000.000, PI CFR. ART.13, C.4.	IDEM COME ZONA 1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (TARIFFA: L. 2.000 PER ZONA 1, L. 1.000 PER ZONA 2)

NUM	OGGETTO	U.M.	COEFF.	TARIFFA FINALE ZONA 1	TARIFFA FINALE ZONA 2
1	Occupazione ordinaria del suolo pubblico (mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo; Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;)	MQ	1.00	2.000	1.000
2	Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi (banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici; banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso; banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti; esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;	MQ	0.50 0.25 0.15 (CFR. ART.15, CO. 3, b)	1000 (500) 500 (250) 300 (150) (CFR. ART.9, CO. 3)	500 (250) 250 (150) 150 (100) (CFR. ART.9, CO. 3)
3	Soprasuolo e sottosuolo (Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo; striscioni pubblicitari esposti trasversalmente sulle pubbliche vie e piazze, ecc..)	MQ ML	0.40	800	400
4	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;	MQ	0.50 0.25 0.15 (CFR. ART.15, C.3, C)	1000 500 300	500 250 150
5	Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;	MQ ⁴	0.10	200	100

⁴ con le eventuali riduzioni di superficie previste all'art.13, comma 6 del regolamento